



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSÀ

## PROVINCIA DI TORINO

### DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 29.03.2013

**OGGETTO: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE".**

#### IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, che testualmente dispongono:

C.7 " A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

C.8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.";

VISTO altresì il comma 4 dell'articolo 34 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 al 31 marzo 2013;

EVIDENZIATO che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- “a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”;

VISTO che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 2, legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare l'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 conferisca al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle legge, allo statuto ed ai regolamenti;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

### **DECRETA**

- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Segretario comunale dott.ssa Carmela Ferrara, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune;
- di precisare che la durata del presente incarico non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco;
- di comunicare copia del presente alla CIVIT ([segreteria.commissione@civit.it](mailto:segreteria.commissione@civit.it));
- di pubblicare copia del presente decreto, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009), sul sito web istituzionale dell'ente.

**IL SINDACO**  
*BAR Danilo*

.....

**PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_/2013 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.03.2013 al 13.04.2013

San Giorio di Susa, lì 29.03.2013

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**